



COMUNE DI BEINASCO

Città Metropolitana di Torino

Piazza Alfieri, 7 – CAP 10092 - Tel. 011-39891 - PEC: protocollo@comune.beinasco.legalmail.it

AREA AMMINISTRATIVA E DEI SERVIZI ALLA PERSONA – SETTORE POLITICHE EDUCATIVE E SOCIALI

Servizio Politiche Educative, Assistenza scolastica e servizi a domanda individuale

Tel. 011-39.89.214-215- email: politicheducative@comune.beinasco.to.it

BANDO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A PARZIALE RIMBORSO DELLE SPESE PER FREQUENZA AI CENTRI ESTIVI ANNO 2025 (RICHIESTA DI BUONI COMUNALI)

1. PREMESSA

1. L'Amministrazione Comunale intende garantire le consuete attività dei Centri Estivi sul territorio secondo il modello organizzativo dello scorso anno, in attuazione dei principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia ed efficienza, continuità di servizio e medesime opportunità ai propri cittadini.
2. La finalità è quella di sostenere le famiglie ed offrire ai minori un luogo protetto di educazione, svago e socializzazione, anche al fine di prevenire eventuali forme di disagio sociale ed emarginazione.
3. Il percorso trova attuazione mediante le seguenti fasi:
 - 3.1. accreditamento dei soggetti in possesso dei requisiti previsti;
 - 3.2. pubblicazione e promozione degli enti/soggetti accreditati;
 - 3.3. attribuzione di contributi alle famiglie sotto forma di buoni spendibili presso i soggetti accreditati.
4. A tale fine, con deliberazione n. 53 del 16/4/2025, la Giunta Comunale ha:
 - 4.1. stabilito e approvato requisiti e modalità del bando per l'individuazione di soggetti, non aventi scopo di lucro, che operano sul territorio comunale nell'ambito delle attività educative-ludico-ricreative-sportive, nella fascia d'età 3-14 anni, nel periodo estivo di sospensione delle attività didattiche, a partire dal mese di giugno e sino a settembre 2025, con cui attivare il partenariato mediante l'accreditamento. L'accreditamento è finalizzato alla possibilità di riconoscere un rimborso economico alle famiglie per l'abbattimento del costo d'iscrizione e frequenza dei minori ai centri estivi sul territorio. L'elenco dei soggetti accreditati alla gestione dei servizi estivi rivolti ai ragazzi dai 3 ai 14 anni, presso cui si potranno effettuare le iscrizioni avvalendosi del buono comunale è pubblicato sul sito del Comune;
 - 4.2. stabilito che le agevolazioni economiche trovano applicazione attraverso l'assegnazione di "buoni comunali di servizio" ovvero "buoni centri estivi", per consentirne l'utilizzo all'apertura delle iscrizioni presso i gestori dei Centri Estivi accreditati;
 - 4.3. destinato risorse per **€ 245.000,00**, di cui € 75.000,00 riservate ai minori con disabilità, a sostegno delle famiglie con figli nella fascia 3/14 anni, (fino al compimento dei 18 anni per gli iscritti con disabilità), residenti nel Comune di Beinasco, frequentanti i centri estivi 2025, organizzati sul territorio comunale dai soggetti accreditati, definendo altresì i criteri per l'accesso al contributo.
 - 4.4. Il presente Bando è stato approvato con determinazione dirigenziale n. 173 del 17/4/2025,

2. DESTINATARI E REQUISITI

1. Destinatari dei contributi previsti dal presente bando sono i residenti, iscritti ai centri estivi accreditati per l'anno 2025 dal Comune di Beinasco, in possesso dei previsti requisiti.
2. Per beneficiare dei contributi "buono centri estivi", a parziale rimborso delle spese per la frequenza dei centri estivi accreditati, i richiedenti devono possedere, **alla data di presentazione della domanda**, i seguenti requisiti:
 - 2.1 **residenza anagrafica** nel Comune di Beinasco. È richiesta la residenza del bambino e di almeno un genitore o del tutore/affidatario e la presenza del minore nel nucleo familiare anagrafico del richiedente il contributo;
 - 2.2 **cittadinanza** italiana o di uno Stato appartenente all'Unione Europea; nel caso di cittadinanza non comunitaria è necessario possedere un titolo di soggiorno (carta o permesso) in corso di validità del richiedente e del minore beneficiario;
 - 2.3 **fascia d'età** dell'iscritto compresa tra i 3 anni compiuti e i 14 anni alla data di attivazione del servizio; sono ammessi fino al compimento dei 18 anni gli iscritti con disabilità;
 - 2.4 **NON risultare nucleo moroso con i pagamenti del servizio di refezione scolastica, oppure aver sottoscritto apposito piano di rientro dal debito**, in base a quanto stabilito con la deliberazione della Giunta Comunale n. 43/2023;
 - 2.5 **non aver ottenuto per la medesima spesa e per la medesima funzione, altri contributi pubblici**, dichiarando che la spesa oggetto di contributo non è e non sarà, oggetto di alcun altro beneficio e/o di sgravio fiscale ulteriore, risultando sostenuta integralmente a proprio carico per l'intero ammontare.

3. IMPORTO DEL CONTRIBUTO

1. Il contributo in buoni è assegnato a concorso della spesa sostenuta per l'iscrizione e frequenza ai centri estivi 2025 organizzati sul territorio comunale dai soggetti accreditati, come da elenco pubblicato sul sito istituzionale all'apposita sezione "centri estivi", nella misura massima per ciascuna fascia ISEE indicata nella tabella allegata, con il limite massimo precisato (otto settimane).
2. In fase di domanda, il richiedente deve **precisare il numero di settimane** per cui richiede il contributo, corrispondenti a quelle di effettiva iscrizione al servizio di ciascun minore.
3. L'importo del "buono centri estivi" è riconosciuto a parziale copertura della quota intera di servizio a carico delle famiglie, per la spesa singolarmente sostenuta dalle stesse per la frequenza ai Centri Estivi, la cui durata e costi sono variabili in relazione ai singoli centri frequentati.
4. Il contributo è alternativo a ogni eventuale altro Bonus statale/regionale rivolto allo stesso target di beneficiari e per le medesime attività.
5. Il valore del buono comunale è calcolato con riferimento al sistema delle agevolazioni tariffarie in vigore e in precedenza applicato per la frequenza ai centri estivi comunali.
6. Sono ammesse, in presenza di più figli iscritti al servizio il cui indicatore **ISEE familiare non superi la soglia di € 45.000,00**, riduzioni maggiori, a scalare, dal secondo figlio in poi, mediante accesso di ognuno di questi alla fascia ISEE inferiore. Il valore maggiore del buono, previsto per il 2° e ulteriore figlio, si applica automaticamente partendo dal più grande d'età che accede alla fascia più bassa per quel nucleo [es.: III figlio (più grande) in fascia 3^a (paga meno), II figlio in fascia 4^a, I figlio (più piccolo) in fascia 5^a (paga di più)]. Il più grande d'età, quindi, accede alla fascia di reddito più bassa =buono comunale d'importo più elevato, mentre il più piccolo d'età accede alla fascia di reddito più alta, in relazione all'ISEE posseduto dal nucleo =buono comunale d'importo minore.
7. In presenza di tre o più figli appartenenti allo stesso nucleo familiare e iscritti al servizio, con un indicatore ISEE tale per cui non è loro consentito fruire dell'accesso alla fascia inferiore, tutti quanti possono essere ammessi alla fascia più bassa prevista [es.: I figlio (più piccolo) in fascia 1^a, II figlio in fascia 0^a, III figlio (più grande) anche in fascia 0^a poiché altra inesistente, in questo caso accesso per tutti e tre alla fascia 0^a (la più bassa)].
8. L'accesso alla fascia di reddito definita **"FASCIA SOCIALE" (tariffa n. 1)**, oltre al vincolo della valutazione del reddito ISEE, è consentito esclusivamente al verificarsi di almeno una delle sotto

indicate condizioni adeguatamente documentate e/o auto-certificate in fase di domanda:

- 8.1. famiglia mono-genitoriale (genitore solo poiché nubile/celibe, separato, divorziato, vedovo, altri casi previsti dalla legge);
 - 8.2. famiglia a reddito zero (poiché tutti i componenti della famiglia sono disoccupati);
 - 8.3. un solo componente lavoratore dipendente o pensionato e l'altro senza reddito (casalinga, inoccupato, disoccupato).
9. L'accesso alla fascia di reddito definita **"SOCIALE RIDOTTA" (tariffa n. 0)**, è consentito esclusivamente nel caso in cui venga riconosciuto il diritto dal Consorzio Intercomunale di Servizi (C. I. di S.), al quale è data la delega per la gestione delle attività socio-assistenziali del Comune. Pertanto, l'accesso alla fascia sociale ridotta 0, è vincolato al preventivo parere favorevole espresso dall'assistente sociale del CIDIS. In caso di parere sfavorevole Cidis, il contributo e, quindi, il valore del buono, è calcolato con riferimento all'indicatore ISEE del nucleo. **Gli utenti che ritengono di trovarsi in questa fascia "zero" devono preventivamente contattare il Cidis per avere conferma del parere favorevole. In attesa di tale parere, il contributo comunale s'intende sospeso e, in caso di successivo parere NEGATIVO del Cidis, il richiedente s'impegna a saldare, presso il gestore, la quota ricalcolata secondo i criteri dell'indicatore ISEE posseduto e dichiarato in fase di richiesta.**
10. Il contributo non è frazionabile in giornate, viene erogato solo per la frequenza di settimane intere, regolarmente fatturate dal gestore per intero. Il contributo alla famiglia può essere riconosciuto per un valore complessivo corrispondente a massimo 8 (otto) turni settimanali di Centri Estivi per ciascun minore secondo lo schema allegato. Qualora il costo intero del servizio fatturato dal gestore, sia inferiore al valore del buono assegnato, il valore del buono s'intende in tal senso ridotto.
11. La **quota settimanale** che resta a carico della famiglia è pari alla differenza tra il costo intero del servizio -applicato dal prescelto gestore accreditato, corrispondente al valore comunicato e fatturato per intero dallo stesso -e il valore del buono assegnato, calcolato con riferimento al valore ISEE posseduto. Il **valore del buono comunale** è pari al valore indicato a colonna 2 o 4, con il limite massimo indicato a colonna 3 o 5 con riferimento al numero di settimane opzionate (max 8). Esempio: costo intero del servizio settimanale centro estivo (fatturato e pagato al gestore) =€ 100; quota utente in fascia 8=€ 70; buono comunale per € 30/settimana, con il limite delle 8 settimane (€ 30*8=€ 240 massimo contributo comunale per tutto il periodo).
12. Il valore dei buoni, differente nel caso di iscritti con disabilità che necessitano di assistenza specialistica, è specificato nella "TABELLA VALORE BUONI COMUNALI CENTRI ESTIVI 2025".

4. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA – CONTROLLI

1. I buoni comunali devono essere richiesti al Comune di Beinasco dai genitori o esercenti la potestà genitoriale, in possesso dei requisiti di cui al presente bando, accedendo al link indicato, secondo le modalità contenute nel presente avviso.
2. Per il riconoscimento del contributo, in alcuni casi, se non già agli atti d'ufficio può esser richiesta ulteriore documentazione: per i minori in affido copia del provvedimento del Giudice Tutelare; per i minori con disabilità produrre copia del relativo certificato (ex Legge n. 104/1992 art. 3, comma 1 e 3).
3. Per effettuare la domanda in **modalità online** occorre essere in possesso di credenziali SPID/CIE.
4. La richiesta avviene in **modalità telematica**, tramite **accesso al portale dei servizi online** del Comune al link: www.comune.beinasco.to.it, impiegando la piattaforma informatica comunale.
5. Il beneficio è concesso a domanda dell'interessato nei limiti della disponibilità definita (paragrafo 1, comma 4.3), presentando istanza **entro il 25 maggio 2025**.
6. In caso di più figli iscritti ai centri estivi, anche se appartenenti allo stesso nucleo familiare, deve essere compilata **singola domanda per ciascun beneficiario**.
7. Il richiedente il buono comunale deve precisare il **numero esatto di settimane** per cui effettuerà l'iscrizione ai centri estivi di ciascun minore, a cui corrisponde richiesta di contributo al Comune e correlato valore del buono, evitando di sovrastimare la richiesta e sottrarre così inutilmente i fondi comunali disponibili, riducendo le possibilità d'accesso ad altre famiglie potenzialmente interessate.

8. Non saranno valutate eventuali modifiche inerenti le iscrizioni ai centri estivi successive alla data di scadenza del presente bando, ad eccezione dei casi motivati ed opportunamente documentati.
9. Con la domanda viene rilasciata espressa dichiarazione di NON aver ottenuto per la medesima spesa e per la medesima funzione, altri contributi pubblici e che la spesa oggetto di contributo non è e non sarà, oggetto di alcun altro beneficio e/o di sgravio fiscale ulteriore, risultando sostenuta integralmente a proprio carico per l'intero ammontare.
10. La domanda digitale è redatta nel rispetto dei principi di semplificazione delle certificazioni amministrative (D.P.R. 445/2000), sotto forma di dichiarazione sostitutiva, ai sensi del medesimo D.P.R. 445/2000, compilando, in fase di richiesta, gli appositi campi interessati dalle dichiarazioni.
11. La richiesta può eventualmente essere corredata da documentazione idonea a comprovare la sussistenza delle condizioni dichiarate, fermo restando il rispetto di quanto contenuto nella direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri 22/11/2011 n. 14, in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive.
12. Il Comune può fornire l'assistenza nella compilazione della domanda digitale attraverso il servizio "SP@ZIO FACILE" (informazioni sul sito web dell'Ente);
13. Con l'accesso al portale web, tramite SPID/CIE, il richiedente rilascia responsabilmente una dichiarazione in cui attesta di trovarsi nelle condizioni soggettive e oggettive indicate nella domanda medesima, nonché di essere consapevole che ciò comporta contestuale e formale dichiarazione che tutte le informazioni fornite con la procedura online sono da intendersi rese ai sensi del D.P.R. 445/2000.
14. Ai sensi dell'art. 71 del medesimo D.P.R., sui dati dichiarati sono eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite e autocertificate, ai sensi dell'art. 4 commi 2 e 8 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 109, anche, eventualmente, in collaborazione con le autorità preposte.
15. Qualora, dai controlli effettuati, emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese con dichiarazione sostitutiva, fermo restando le responsabilità penali, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera e, se corrisposte, l'Amministrazione comunale provvede a recuperare le somme indebitamente percepite.
16. Ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000 le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi nei casi previsti dalla Legge sono puniti, ai sensi del Codice Penale e delle Leggi speciali in materia.
17. Il Comune provvede all'istruttoria delle domande presentate, alla verifica del possesso dei requisiti e può richiedere idonea documentazione che dimostri la completezza e la veridicità dei dati dichiarati, il rilascio di dichiarazioni, la rettifica d'istanze erronee o incomplete, esperire accertamenti e ordinare esibizioni documentali. Nel caso in cui non venga esibita la documentazione richiesta, il richiedente perde il diritto al beneficio.
18. La domanda telematica correttamente compilata e completa, deve pervenire all'Ufficio Protocollo del Comune di Beinasco, **entro le ore 23.59 del 25 maggio 2025**. La compilazione online della richiesta comporta l'invio automatico della domanda al protocollo comunale.
19. L'Amministrazione comunale non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni da parte del richiedente, né per eventuali disguidi postali o di natura informatica o, comunque, imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
20. Non è ammessa alcuna regolarizzazione della domanda né l'integrazione della documentazione dopo la data di scadenza indicata, a esclusione dei casi d'integrazione richiesti dal Servizio comunale.
21. Al termine della compilazione il sistema produrrà una ricevuta, in formato pdf, con il numero di "richiesta", che attesta l'avvenuto inoltro della domanda che verrà inviata, contestualmente, anche all'indirizzo mail del richiedente indicato nella domanda stessa. La **mancata ricezione della mail**, contenente la ricevuta con il relativo numero, indica che **la pratica non è andata a buon fine**, quindi, è necessario verificare la corretta compilazione e l'avvenuto invio della domanda che dà diritto al buono.
22. **Con la presentazione della domanda**, completa in tutte le sue parti e con il rilascio della connessa ricevuta, **il richiedente dichiara il possesso di tutti i requisiti necessari e attesta il suo diritto** ad essere ammesso al sistema di agevolazioni economiche previste dal presente bando.
23. Qualora le dichiarazioni sostitutive rese con la domanda presentino delle irregolarità non

costituenti falsità, si richiede la regolarizzazione e/o completamento di tali dichiarazioni.

24. Effettuate le verifiche da parte degli uffici comunali, sarà successivamente inviata apposita comunicazione all'indirizzo mail di accesso web (mail SPID), contenente il valore del "Buono comunale centri estivi 2025" riconosciuto per le settimane richieste. Tale comunicazione corrisponde al "Buono comunale centri estivi" che dovrà essere esibito al gestore e speso presso lo stesso, in riduzione del costo intero del servizio fatturato dal medesimo.

5. MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

1. Il contributo, riconosciuto **a parziale copertura del costo sostenuto** per la partecipazione al centro estivo prescelto, trova applicazione attraverso l'assegnazione di "buoni comunali di servizio", per la **frequenza minima di una settimana** (cinque giorni full time) a **massimo n. 8 (otto) settimane**, con il limite di valore previsto, in relazione al numero di settimane di frequenza opzionate. Le settimane, anche non consecutive, possono essere fruite anche in centri estivi differenti e con costi d'iscrizione diversi, purché i gestori siano ricompresi negli elenchi dei centri estivi accreditati approvati dal Comune. In questo caso, in fase d'iscrizione, deve esserne data precisazione ai due differenti gestori.
2. **Le famiglie provvedono autonomamente all'iscrizione a uno o più Centri prescelti, nei tempi e nei modi resi noti dai singoli organizzatori.**
3. Nessun onere di rendicontazione è posto a carico delle famiglie. **Con la richiesta di buono comunale la famiglia rilascia delega al gestore del centro per l'incasso dal Comune del corrispondente valore del buono assegnato alla stessa.**
4. Saranno direttamente i gestori dei centri estivi a fornire al Comune:
 - 4.1.1. le dichiarazioni di presenza e di quietanza delle famiglie;
 - 4.1.2. copie conformi all'originale delle fatture/ricevute/o altro documento contabile avente forza probatoria equivalente, rilasciate alle famiglie, da cui si rilevi la quota intera dei servizi usufruiti con l'indicazione della quota parte del/i buono/i utilizzato/i.
5. Gli utenti, la cui domanda è andata a buon fine e ai quali è stato inviato via mail il "buono comunale" (paragrafo 4, comma 21 e seguenti) possono recarsi per l'iscrizione alla sede del Centro Estivo prescelto dove, previa identificazione mediante l'esibizione di un documento d'identità in corso di validità e del predetto "buono comunale" ricevuto, possono effettuare l'iscrizione a tariffa agevolata. Il gestore verificherà, successivamente, dagli elenchi presso il Comune, la presenza del buono e la correttezza dei dati. Utilizzi impropri dei buoni saranno perseguiti a norma di legge.
6. Gli utenti aventi diritto al buono pagano direttamente al gestore del Centro Estivo la differenza tra il costo intero del servizio ed il valore del contributo (buono comunale). Il gestore rilascia contestualmente ricevuta contenente il nome del bambino e del genitore, attestante l'importo pagato all'atto dell'iscrizione. Nel caso di fascia ISEE sociale ridotta (ZERO), riservata agli utenti autorizzati dal C.I. di S., il valore del buono si intende sospeso e vincolato al parere favorevole del Cidis (paragrafo 3, comma 9).
7. La quota di contributo, corrispondente all'agevolazione economica ottenuta dall'utente, è liquidata dal Comune di Beinasco all'ente gestore in ragione dell'autorizzazione/delega sottoscritta dal richiedente in sede di presentazione dell'istanza di buono di servizio comunale. L'autorizzazione, infatti, incarica il Comune a corrispondere la differenza del costo al prescelto gestore accreditato. Qualora il costo intero del servizio fatturato dal gestore, sia inferiore al valore del buono assegnato, il valore del buono si intende in tal senso ridotto.
8. Il buono per la frequenza ai centri estivi è nominale e collegato al codice fiscale del minore beneficiario e, pertanto, strettamente personale e non può essere fruito da altri, anche se appartenenti al medesimo nucleo familiare.
9. **Il buono comunale, numerato, nominale e spendibile esclusivamente presso i centri estivi accreditati**, indica:
 - 9.1.1. i dati del minore iscritto e del familiare richiedente;
 - 9.1.2. il numero di settimane d'iscrizione ai centri estivi richieste e riconosciute;

- 9.1.3. la fascia d'appartenenza per il contributo assegnato in relazione all'ISEE dichiarato;
9.1.4. il corrispondente valore del buono assegnato come da allegata tabella (paragrafo 3, comma 12).

10. Le famiglie sono invitate ad utilizzare tutti i buoni/contributi richiesti, attraverso l'iscrizione presso i centri estivi accreditati. Nel caso di inutilizzo totale o parziale del contributo deve essere tempestivamente prodotta formale rinuncia dei buoni comunali assegnati e non utilizzati per l'iscrizione, da comunicare all'Ente gestore e al Comune all'indirizzo mail: politicheducative@comune.beinasco.to.it, almeno 5 giorni prima dell'inizio della frequenza del centro estivo. Diversamente la famiglia dovrà versare l'intero importo del costo del centro estivo al gestore e la mancata comunicazione di rinuncia potrà comportare, oltre al pagamento del costo intero del Centro estivo, anche l'esclusione da future agevolazioni economiche legate alla frequenza dei servizi estivi.

6. RICHIESTE D'INFORMAZIONI-PRIVACY-TRASPARENZA AMMINISTRATIVA

1. Ulteriori informazioni circa il presente bando possono essere richieste a:
Servizio Politiche educative: politicheducative@comune.beinasco.to.it o ai seguenti numeri di telefono: 011/3989.215/214- nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:30;
2. Responsabile del procedimento oggetto del presente bando è il Dirigente dell'Area Amministrativa dei servizi alla persona, Dott. Marco Ferrara.
3. Le somme erogate si configurano come contributo e, come tali, soggette al rispetto del D. Lgs. 14.3.2013 n. 33 (c.d. "Amministrazione trasparente"), circa gli obblighi di pubblicazione sul sito istituzionale dei soggetti beneficiari, in ossequio ai principi sul trattamento dei dati personali (c.d. legge sulla privacy). L'elenco dei soggetti beneficiari, in esecuzione dell'art. 26 D. Lgs. 33/2013, viene pubblicato sul sito istituzionale del Comune, con il diritto all'impossibilità d'identificazione pubblica degli stessi, secondo il principio di non eccedenza e di pertinenza previsto dalla medesima norma e

INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

E SUI DIRITTI DEL DICHIARANTE in MATERIA DI PRIVACY e TRASPARENZA AMMINISTRATIVA

(Legge n. 241/90 - Legge n. 675/96- D.lgs. 196/03- D.lgs. 33/13 - Regolamento UE 679/2016)

Ai sensi della normativa in materia di protezione dei dati personali e del Regolamento generale sulla protezione dei dati personali, in ordine al procedimento instaurato con la presente domanda, s'informa che:

- a) le finalità cui sono destinati i dati raccolti ineriscono alla necessità di dare corso al procedimento in oggetto e per la gestione degli eventuali rapporti che dovessero instaurarsi in esito alla procedura stessa;
- b) il conferimento dei dati si configura come obbligo, prescritto dalle vigenti disposizioni ai fini del procedimento per il quale sono richiesti, la conseguenza di un eventuale rifiuto di fornire i dati comporta l'irricevibilità della domanda;
- c) i dati personali raccolti, conservati presso la sede comunale in archivio cartaceo e informatico, sono trattati esclusivamente nell'ambito del presente procedimento e di quelli allo stesso collegati, dal personale e dai collaboratori del titolare e potranno essere comunicati ai soggetti terzi espressamente designati come responsabili esterni del trattamento;
- d) il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Beinasco, nella persona del Sindaco pro-tempore;
- e) il Responsabile del trattamento dei dati per il presente procedimento è il Dirigente dell'Area Amministrativa dei Servizi alla persona;
- f) il D.P.O. (Data Protection Officer) è il dott. Enrico CAPIRONE dpo@isimply.it;
- g) i diritti spettanti all'interessato, secondo la vigente normativa (ex G.D.P.R. N. 2016/679 Capo III, art. 12 e seguenti), possono essere esercitati inviando una email all'indirizzo: privacy@comune.beinasco.to.it

IL DIRIGENTE
Dott. Marco FERRARA

Allegato:
TABELLA valori "buono comunale centri estivi 2025"